
252^a Seduta Plenaria

FSC Giornale N.258, punto 2 dell'ordine del giorno

DECISIONE N. 4/99

Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza,

riconoscendo che, sin dalla sua istituzione, il raggio d'azione della Rete di comunicazioni OSCE è stato più ampio dell'attuazione del Documento di Vienna,

richiamandosi alla Decisione dell'FSC N.15/97 di attuare un riesame del Documento di Vienna 1994,

decide che:

- il Gruppo di lavoro A attuerà un riesame della Rete di comunicazioni OSCE con l'obiettivo di ottenere l'adozione di una decisione dell'FSC su tutti gli aspetti della Rete prima dell'adozione di un Documento di Vienna riesaminato;
- tale Documento di Vienna riesaminato conterrà un riferimento all'importanza dell'utilizzo della Rete di comunicazioni OSCE;
- fino all'adozione di tale decisione da parte dell'FSC, le disposizioni enunciate nel Capitolo IX del Documento di Vienna 1994, annesse a tale decisione, continueranno ad applicarsi.

IX. COMUNICAZIONI

(138) La Rete di comunicazioni OSCE

Gli Stati partecipanti hanno istituito una rete di comunicazioni dirette fra le loro capitali per la trasmissione di messaggi relativi, fra l'altro, alle misure concordate contenute nel presente documento. La rete integrerà i canali diplomatici finora utilizzati. Gli Stati partecipanti si impegnano ad usare la rete in modo flessibile, efficiente e conformemente al principio costo/efficacia nelle comunicazioni fra Stati concernenti le CSBM concordate e altre questioni relative all'OSCE.

(139) Disposizioni finanziarie

Le disposizioni sulla ripartizione dei costi sono riportate nei documenti CSCE/WV/Dec.2 e CSCE/WV/Dec.4.

(140) Punti di contatto

Ciascuno Stato partecipante designerà un punto di contatto in grado di trasmettere e ricevere messaggi di altri Stati partecipanti 24 ore su 24 e notificherà in anticipo qualsiasi variante a tale designazione.

(141) Le sei lingue dell'OSCE

Le comunicazioni possono essere effettuate in una qualsiasi delle sei lingue di lavoro dell'OSCE. Senza pregiudizio per la continuazione in futuro dell'uso di tutte le sei lingue di lavoro dell'OSCE conformemente alle norme e alla prassi stabilite come enunciato nelle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki, gli Stati partecipanti:

- (141.1) - al fine di facilitare l'uso efficiente della rete di comunicazioni, terranno debito conto delle esigenze pratiche di rapida trasmissione dei loro messaggi e di immediata comprensione. Una traduzione in un'altra lingua di lavoro OSCE sarà aggiunta, se necessario, per soddisfare tale principio;
- (141.2) - indicheranno almeno due lingue di lavoro OSCE in cui essi preferirebbero ricevere il messaggio o la sua traduzione.

(142) Uso della rete

Gli Stati partecipanti utilizzeranno, ogni qualvolta possibile, le Procedure Operative Standard (SOP) e faranno rispettare la disciplina di utilizzo al fine di ottimizzare l'efficienza e il rapporto costo/efficacia della rete.

- (142.1) I messaggi avranno sempre le intestazioni definite nelle SOP.

- (142.2) I messaggi saranno trasmessi, ogni qualvolta possibile, in modelli con diciture in tutte le sei lingue di lavoro dell'OSCE. Tali modelli, concordati fra gli Stati partecipanti al fine di rendere immediatamente comprensibili i messaggi trasmessi riducendo al minimo la parte linguistica, sono annessi al Documento CSCE/WV/Dec.4. I modelli possono essere soggetti a modifiche concordate, se necessario.
- (142.3) I messaggi saranno considerati comunicazioni ufficiali dello Stato mittente. Se il contenuto di un messaggio non ha attinenza con una misura concordata, lo Stato destinatario ha il diritto di respingerlo informando in tal senso gli altri Stati partecipanti.
- (142.4) Ogni testo narrativo, nella misura in cui sia richiesto in tali modelli, e i messaggi che non si prestino ad essere formattati saranno trasmessi nelle lingue di lavoro OSCE scelte dallo Stato trasmittente, conformemente alle disposizioni del paragrafo (141).
- (142.5) Ogni Stato partecipante ha il diritto di richiedere chiarimenti sui messaggi in casi di dubbio.
- (143) Uso addizionale della rete
- Gli Stati partecipanti possono concordare fra loro l'uso della rete per altri scopi.
- (144) Il Gruppo per le Comunicazioni
- Sarà costituito un Gruppo per le Comunicazioni composto di rappresentanti degli Stati partecipanti e presieduto, a nome del Presidente in carica, da un rappresentante del Segretario Generale dell'OSCE.
- (144.1) Il gruppo affronterà questioni concernenti le norme procedurali, i metodi di lavoro, i modelli e qualsiasi altra misura volta ad accrescere la funzionalità e l'efficacia della rete di comunicazioni, incluse questioni relative all'impiego di moderne tecnologie informatiche per lo scambio di dati.
- (144.2) Il gruppo si riunirà due volte all'anno per un giorno almeno. Se necessario, potranno essere convocate riunioni supplementari.
- (144.3) Il Presidente del Gruppo riferirà all'appropriato comitato OSCE in merito ai lavori del Gruppo per le Comunicazioni e, ove appropriato, presenterà progetti di decisioni da adottare preparati dal Gruppo.